Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 106° — Numero 153**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 giugno 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650 139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. **1663**.
Trasferimento dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Vimercate nel comune di Monza . . Pag. 2834

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. **1664**.
Soppressione dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Vittorio Veneto (Treviso) . . . . . Pag. 2835

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. **1665**.
Modifica dei decreti del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1427 e 22 giugno 1960, n. 1947, istitutivi degli Istituti professionali alberghieri di Palermo e di Senigallia. Pag. 2835

1965

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. **682**.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa dell'Ente « Opera per la valorizzazione della Sila », con sede in Cosenza. Pag. 2835

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. **683**.
Autorizzazione al Commissariato per la gioventù italiana, con sede in Roma, ad acquistare un terreno in Rimini (Forlì). Pag. 2837

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1965, n. **684**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dello Spirito Santo, in Torre del Greco (Napoli). Pag. 2837

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1965, n. **685**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Rocco Confessore, nel comune di Quistello (Mantova) . . . . Pag. 2837

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1965, n. **686**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei SS. Quirico e Giulitta, in San Quirico d'Orcia (Siena) . . . . Pag. 2837

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1965, n. **687**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Pio X, in Cagliari . . . . . . Pag. 2837

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1965, n. **688**.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di Nostra Signora di Lourdes con la Parrocchia di Maria SS.ma Addolorata in Orta Nova (Foggia) . . . Pag. 2837

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1965.
Autorizzazione alla società « New Hampshire Insurance Company », con sede in Manchester (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni . . . . Pag. 2837

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1965.
Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa dipendenti FIAT Grandi Motori, con sede in Torino e nomina del commissario liquidatore . . . . . . Pag. 2838

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1965.
Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria . . . . Pag. 2838

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1965.
Scioglimento degli organi amministrativi della Banca G. Giacobone di C. Giacobone & C., società in accomandita per azioni, con sede in Varzi (Pavia) . . . . Pag. 2838

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa « Lavoratori di Pontinia », con sede in Pontinia (Latina) . . . Pag. 2839

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Esito di ricorso. Pag. 2839

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria: Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione) . . . . Pag. 2839

Ministero delle finanze:

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.) . . . . Pag. 2839

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Paesi terzi e Stati membri della C.E.E. con restituzione del prelievo a livello Paesi terzi. Pag. 2842

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 2846

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Marsicovetere (Potenza) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli. Pag. 2846

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca G. Giacobone di C. Giacobone & C., società in accomandita per azioni, con sede in Varzi (Pavia) in amministrazione straordinaria Pag. 2846

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Diario delle prove scritte del concorso per esame a sessantatre posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 25 gennaio 1965. Pag. 2847

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Cuneo, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964. Pag. 2847

Concorso per esame-colloquio a sei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, riservato ad assistenti universitari ordinari. Pag. 2852

Diario della prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a sessantacinque posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali . . . . Pag. 2854

Ufficio medico provinciale di Taranto: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Taranto . . . . . Pag. 2854

Ufficio medico provinciale di Matera: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera . . . . . . Pag. 2854

Ufficio veterinario provinciale di Ragusa: Graduatoria generale del concorso a un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ragusa . . . . Pag. 2854

Ufficio veterinario provinciale di Reggio Calabria: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria . . . . . Pag. 2855

Ufficio veterinario provinciale di Messina: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina . . . . Pag. 2855

Ufficio veterinario provinciale di Cremona: Costituzione della Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di una condotta veterinaria consorziale vacante nella provincia di Cremona . . Pag. 2856

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. **1663**.

Trasferimento dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Vimercate nel comune di Monza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 19 ottobre 1961, con il quale è stato istituito l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Vimercate;

Considerato che, sin dalla sua istituzione, l'Istituto predetto non ha funzionato nella sede centrale per mancanza assoluta di alunni ma nella sede di Monza;

Ritenuta la opportunità di trasferire formalmente la sede dell'Istituto nel comune di Monza;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1964 la sede dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Vimercate è trasferita nel comune di Monza. Pertanto dalla data suddetta l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Vimercate cessa di esistere e, in sua vece, viene istituito l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato con sede in Monza.

Art. 2.

Lo statuto e la tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Monza rimangono gli stessi di cui al già citato decreto presidenziale 24 luglio 1960.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1964.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

GUI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. 1664.

Soppressione dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Vittorio Veneto (Treviso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto presidenziale 30 settembre 1961, n. 1966, che istituiva in Vittorio Veneto (Treviso) un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura;

Considerato che detto Istituto non corrisponde più alle mutate esigenze economiche locali e che esso, pertanto, non ha mai funzionato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° ottobre 1964 è soppresso in Vittorio Veneto (Treviso) l'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

GUI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 178. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. 1665.

Modifica dei decreti del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1427 e 22 giugno 1960, n. 1947, istitutivi degli Istituti professionali alberghieri di Palermo e di Senigallia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1427, con il quale è stato istituito in Palermo un Istituto professionale di Stato alberghiero e per il turismo;

Veduto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1947, con il quale è stato istituito in Senigallia (Ancona) un Istituto professionale di Stato alberghiero e per il turismo;

Considerato che tale tipo di Istituto non trova corrispondenza nell'ordinamento attuale dell'istruzione professionale che prevede il funzionamento di Istituti professionali soltanto nel settore alberghiero;

Riconosciuta pertanto l'opportunità di modificare la denominazione dei sopracitati Istituti professionali alberghieri e per il turismo di Palermo e Senigallia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dalla data del presente decreto, gli Istituti professionali alberghieri e per il turismo di Palermo e di Senigallia, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1427 e 22 giugno 1960, n. 1947, assumono ciascuno la denominazione di Istituto professionale alberghiero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

GUI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 682.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa dell'Ente « Opera per la valorizzazione della Sila », con sede in Cosenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative

all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente all'Ente « Opera per la valorizzazione della Sila », con sede in Cosenza, viale Trieste, rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta, esercitate nella provincia di Catanzaro: nei comuni di Albi, Belvedere, Borgia, Botricello, Casabona, Cirò, Cotronei, Cropani, Crotone, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Taverna; nella provincia di Cosenza: nei comuni di Aprigliano, Bisignano, Calopezzati, Cariati, Cassano Ionio, Celico, Corigliano Calabro, Crosia, Longobucco, Mandatoriccio, Parenti, Pedace, Pietrapaola, Rogliano, Rossano, San Demetrio Corone, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo del Vallo, Scala Coeli, Serra Pedace, Spezzano Albanese, Spezzano Sila, Spezzano Piccolo, Tarsia, Terranova di Sibari, Torre Cerchiara, Villapiana e nella provincia di Reggio Calabria: nei comuni di Camini, Caulonia, Monasterace, Riace, Stignano, Stilo, dall'impresa dell'Ente « Opera per la valorazzazione dela Sila », con sede in Cosenza, viale Trieste.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti della impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Cosenza, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Cosenza o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, e della legge 27 giugno 1964, n. 452.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 174. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. **683.**

Autorizzazione al Commissariato per la gioventù italiana, con sede in Roma, ad acquistare un terreno in Rimini (Forlì).

N. 683. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, il Commissariato per la gioventù italiana, con sede in Roma, via Armando Diaz n. 20, viene autorizzato ad acquistare dalla signora Haydée Bartoli Albini, per il prezzo di L. 400.000, una striscia di terreno della superficie di mq. 30 che risulta indebitamente incorporata entro i confini del compendio G. I., sito in Rimini, località Torre Pedrera.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 169. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1965, n. **684.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dello Spirito Santo, in Torre del Greco (Napoli).

N. 684. Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data 5 maggio 1962, integrato con dichiarazione del 26 ottobre 1964, relativo alla erezione della Parrocchia dello Spirito Santo, in Torre del Greco (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 157. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1965, n. **685.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Rocco Confessore, nel comune di Quistello (Mantova).

N. 685. Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Mantova in data 23 maggio 1964, integrato con postilla del 10 luglio 1964 e con due dichiarazioni del 7 gennaio 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Rocco Confessore, in frazione San Rocco del comune di Quistello (Mantova).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 158. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1965, n. **686.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei SS. Quirico e Giulitta, in San Quirico d'Orcia (Siena).

N. 686. Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di SS. Quirico e Giulitta, in San Quirico d'Orcia (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 155. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1965, n. **687.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Pio X, in Cagliari.

N. 687. Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Pio X, in Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 153. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1965, n. **688.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di Nostra Signora di Lourdes con la Parrocchia di Maria SS.ma Addolorata in Orta Nova (Foggia).

N. 688. Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ascoli Satriano in data 15 ottobre 1963, relativo all'unione temporanea, nella forma « aeque principaliter », della Parrocchia di Nostra Signora di Lourdes in Orta Nova (Foggia) con la Parrocchia di Maria SS.ma Addolorata nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 156. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1965.

Autorizzazione alla società « New Hampshire Insurance Company », con sede in Manchester (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « New Hampshire Insurance Company » con sede in Manchester (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami: aeronautica, automobili, cauzioni (limitatamente in materia di diritti doganali, di restituzione dell'importo dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati), cristalli, film, furti, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi e trasporti, intesa ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo cauzioni in tutte le forme consentite;

Vista la circolare n. 145 del 7 gennaio 1960, concernente i criteri e le modalità di esercizio da seguire nella gestione tecnico-amministrativa dei rami credito e cauzioni e le rispettive categorie in cui sono raggruppati i rischi relativi;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « New Hampshire Insurance Company », con sede in Manchester (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni.

Roma, addì 8 maggio 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(4254)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa dipendenti FIAT Grandi Motori, con sede in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 7 aprile 1965 alla Società cooperativa dipendenti FIAT Grandi Motori, con sede in Torino, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa dipendenti FIAT Grandi Motori, con sede in Torino, costituita con rogito notaio Michele Ghiggia in data 20 dicembre 1953, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Torellini Giorgio ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(4283)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1965.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria;

Vista la nota della prefettura di Perugia n. 2016, datata 4 giugno 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il sig. Nicola Bombardiere, dimissionario, componente del Comitato predetto in qualità di rappresentante dei lavoratori con il sig. Domenico Tardioli;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Domenico Tardioli è chiamato a fare parte del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Nicola Bombardiere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(4388)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1965.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca G. Giacobone di C. Giacobone & C., società in accomandita per azioni, con sede in Varzi (Pavia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione in data 14 giugno 1965, con la quale il Consiglio di amministrazione della Banca G. Giacobone di C. Giacobone & C., società in accomandita per azioni, con sede in Varzi (Pavia), preso atto che la situazione della Banca stessa rende impossibile di far fronte ai pagamenti, data la scarsezza di liquido a disposizione e la difficoltà di realizzare in breve tempo le proprie partite attive, chiede lo scioglimento degli organi amministrativi aziendali e la nomina di un commissario straordinario;

Considerato che pertanto nei confronti della predetta Banca G. Giacobone di C. Giacobone & C. ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettera c), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa alla amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2°, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, dato che la situazione sopra esposta della Banca G. Giacobone di C. Giacobone & C. rende impossibile il regolare funzionamento di essa;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca G. Giacobone di C. Giacobone & C., società in accomandita per azioni, con sede in Varzi (Pavia), sono sciolti in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1965

Il Ministro: COLOMBO

(4385)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa « Lavoratori di Pontinia », con sede in Pontinia (Latina)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 giugno 1965, il dott. Ignazio Borghese è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori di Pontinia », con sede in Pontinia (Latina), in sostituzione dell'avv. Antonio Sesti, dimissionario.

(4261)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 18 aprile 1963 dal capo ufficio principale nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Di Bello Luigi, avverso la denegata promozione alla qualifica superiore.

(4286)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria (Riliquidazione)

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Roma, di complessivi ettari 64.57.70, espropriati in forza del decreto presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4057 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953 - supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta FEDERICI Elia fu Fortunato, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è riliquidata in L. 25.921.300 (lire venticinquemilioninovecentoventunomilatrecento), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo arrotondato di L. 12.575.000, già liquidato con decreto ministeriale 14 gennaio 1958, n. 3669/1573 (*Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 28 marzo 1958).

Sulla base della predetta riliquidazione si procede, altresì, al conguaglio degli interessi dovuti.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4161)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.)

Aliquote dei prelievi applicabili, nei confronti degli altri 5 Stati membri della Comunità Economica Europea, per il periodo 1° marzo-31 marzo 1965, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per tonn. metrica, validi dal 1° marzo 1965 al 7 marzo 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	1.738	zero	2.098	zero	zero
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	18.083	zero	zero
10.02	Segala	3.051	zero	2.394	zero	3.834
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	19.226	zero	16.930	3.538	9.613
11.01-B	Farina di frumento segalato	19.226	zero	16.930	3.538	9.613
ex 11.01-C	Farina di segala	17.176	zero	15.003	zero	18.764
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	16.376	zero	14.192	zero	10.879
	— di grano duro	47.983	28.856	35.913	23.508	43.016

Prelievi in lire italiane per tonn. metrica, validi dall'8 marzo 1965 al 14 marzo 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	1.738	zero	2.098	zero	zero
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	16.500	zero	zero
10.02	Segala	3.051	zero	1.761	zero	3.834
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	18.426	zero	16.930	3.538	9.613
11.01-B	Farina di frumento segalato	18.426	zero	16.930	3.538	9.613
ex 11.01-C	Farina di segala	17.176	zero	15.003	zero	18.764
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	15.513	zero	14.192	zero	10.879
	— di grano duro	47.983	28.856	35.913	23.508	43.016

Prelievi in lire italiane per tonn. metrica, validi dal 15 marzo 1965 al 21 marzo 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	1.738	zero	2.098	zero	zero
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	17.822	zero	zero
10.02	Segala	3.051	zero	1.761	zero	4.438
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	18.426	zero	16.930	3.538	9.613
11.01-B	Farina di frumento segalato	18.426	zero	16.930	3.538	9.613
ex 11.01-C	Farina di segala	17.176	zero	15.003	zero	18.764
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	15.513	zero	14.192	zero	10.879
	— di grano duro	47.983	28.856	35.913	23.508	43.016

Prelievi in lire italiane per tonn. metrica, validi dal 22 marzo 1965 al 28 marzo 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	1.738	zero	2.098	zero	zero
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	18.366	zero	zero
10.02	Segala	3.051	zero	1.761	zero	4.438
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	18.426	zero	16.930	3.538	9.613
11.01-B	Farina di frumento segalato	18.426	zero	16.930	3.538	9.613
ex 11.01-C	Farina di segala	17.176	zero	15.003	zero	18.764
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	15.513	zero	14.192	zero	10.879
	— di grano duro	47.983	28.856	35.913	23.508	43.016

Prelievi in lire italiane per tonn. metrica, validi dal 29 marzo 1965 al 31 marzo 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	1.738	zero	2.098	zero	zero
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.892	zero	zero
10.02	Segala	3.051	zero	2.647	zero	5.307
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	18.938	zero	16.930	4.452	9.613
11.01-B	Farina di frumento segalato	18.938	zero	16.930	4.452	9.613
ex 11.01-C	Farina di segala	17.701	zero	15.003	zero	18.764
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	16.026	zero	14.192	497	11.405
	— di grano duro	43.688	25.038	30.957	19.079	38.572

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da:
— Paesi terzi.
— Stati membri della C.E.E. con restituzione del prelievo a livello Paesi terzi.

Aliquote dei prelievi applicabili, per il periodo 1° marzo-31 marzo 1965, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando essi non sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4, perchè provenienti da Paesi terzi, ovvero quando, provenendo direttamente da altro Stato membro della Comunità Economica Europea, sono scortati da certificato di circolazione modello D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione a « livello Paesi terzi ».

(In lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 1-3-1965		Giorno 2-3-1965		Giorno 3-3-1965		Giorno 4-3-1965		Giorno 5-3-1965		Giorni 6/8-3-1965	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	38.531	37.844	38.531	37.844	38.531	37.844	38.531	37.844	38.531	37.844	38.531	37.844
ex 10.01	Grano duro	56.088	55.401	56.088	55.401	56.088	55.401	56.088	55.401	57.025	56.338	57.025	56.338
10.02	Segala	25.169	24.482	25.169	24.482	25.169	24.482	25.169	24.482	25.169	24.482	25.169	24.482
10.03	Orzo	875	188	875	188	875	188	875	188	875	188	875	188
10.04	Avena	2.313	1.626	2.313	1.626	2.313	1.626	2.313	1.626	2.313	1.626	2.313	1.626
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	844	157	844	157	844	157	844	157	844	157	844	157
ex 10.07-B	Miglio	3.219	2.532	3.219	2.532	3.219	2.532	3.219	2.532	3.688	3.001	3.688	3.001
ex 10.07-B	Sorgo e durra	6.206	5.519	6.206	5.519	6.206	5.519	6.206	5.519	6.206	5.519	6.206	5.519
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	56.244	51.557	56.244	51.557	56.244	51.557	56.244	51.557	56.244	51.557	56.244	51.557
11.01-B	Farina di frumento segalato	56.244	51.557	56.244	51.557	56.244	51.557	56.244	51.557	56.244	51.557	56.244	51.557
ex 11.01-C	Farina di segala	44.994	40.307	44.994	40.307	44.994	40.307	44.994	40.307	44.994	40.307	44.994	40.307
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	— di grano tenero	57.006	52.319	57.006	52.319	57.006	52.319	57.006	52.319	57.006	52.319	57.006	52.319
	— di grano duro	93.180	88.493	93.180	88.493	93.180	88.493	93.180	88.493	94.636	89.949	94.636	89.949

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 9-3-1965		Giorno 10-3-1965		Giorno 11-3-1965		Giorno 12-3-1965		Giorni 13/15-3-1965		Giorno 16-3-1965	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	38.531	37.844	38.531	37.844	38.531	37.844	38.531	37.844	38.531	37.844	38.531	37.844
ex 10.01	Grano duro	57.025	56.338	57.025	56.338	57.025	56.338	57.025	56.338	57.025	56.338	57.025	56.338
10.02	Segala	25.169	24.482	25.169	24.482	25.169	24.482	25.169	24.482	25.169	24.482	25.638	24.951
10.03	Orzo	875	188	875	188	875	188	1.344	657	1.344	657	1.344	657
10.04	Avena	2.313	1.626	2.313	1.626	2.313	1.626	2.313	1.626	2.313	1.626	2.938	2.251
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	844	157	844	157	844	157	844	157	844	157	844	157
ex 10.07-B	Miglio	3.688	3.001	3.688	3.001	3.688	3.001	3.688	3.001	3.219	2.532	3.219	2.532
ex 10.07-B	Sorgo e durra	6.206	5.519	6.206	5.519	6.206	5.519	6.206	5.519	6.206	5.519	6.206	5.519
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	56.244	51.557	56.244	51.557	56.244	51.557	56.244	51.557	56.244	51.557	56.244	51.557
11.01-B	Farina di frumento segalato	56.244	51.557	56.244	51.557	56.244	51.557	56.244	51.557	56.244	51.557	56.244	51.557
ex 11.01-C	Farina di segala	44.994	40.307	44.994	40.307	44.994	40.307	44.994	40.307	44.994	40.307	44.994	40.307
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	— di grano tenero	57.006	52.319	57.006	52.319	57.006	52.319	57.006	52.319	57.006	52.319	57.006	52.319
	— di grano duro	94.636	89.949	94.636	89.949	94.636	89.949	94.636	89.949	94.636	89.949	94.636	89.949

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 17-3-1965		Giorno 18-3-1965		Giorno 19-3-1965		Giorni 20/22-3-1965		Giorno 23-3-1965		Giorno 24-3-1965	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	38.531	37.844	38.531	37.844	38.531	37.844	38.531	37.844	38.531	37.844	38.531	37.844
ex 10.01	Grano duro	57.025	56.338	57.025	56.338	57.025	56.338	57.025	56.338	57.025	56.338	57.025	56.338
10.02	Segala	25.638	24.951	25.638	24.951	25.638	24.951	27.825	27.138	27.825	27.138	27.825	27.138
10.03	Orzo	1.344	657	1.344	657	1.344	657	1.344	657	375	zero	1.813	1.126
10.04	Avena	2.938	2.251	2.938	2.251	2.938	2.251	2.938	2.251	2.938	2.251	2.938	2.251
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	188	zero	188	zero	188	zero	188	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	3.219	2.532	3.219	2.532	3.219	2.532	2.750	2.063	2.750	2.063	2.250	1.563
ex 10.07-B	Sorgo e durra	6.206	5.519	6.206	5.519	6.206	5.519	6.206	5.519	6.206	5.519	6.206	5.519
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	56.244	51.557	56.244	51.557	56.244	51.557	56.244	51.557	56.244	51.557	55.531	50.844
11.01-B	Farina di frumento segalato	56.244	51.557	56.244	51.557	56.244	51.557	56.244	51.557	56.244	51.557	55.531	50.844
ex 11.01-C	Farina di segala	45.806	41.119	45.806	41.119	45.806	41.119	48.150	43.463	48.150	43.463	48.150	43.463
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	— di grano tenero	57.006	52.319	57.006	52.319	57.006	52.319	57.006	52.319	57.006	52.319	56.238	51.551
	— di grano duro	94.636	89.949	94.636	89.949	94.636	89.949	94.636	89.949	94.636	89.949	94.636	89.949

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 25-3-1965		Giorno 26-3-1965		Giorni 27/28-3-1965		Giorno 29-3-1965		Giorno 30-3-1965		Giorno 31-3-1965	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	38.531	37.844	38.531	37.844	38.531	37.844	38.531	37.844	38.531	37.844	38.531	37.844
ex 10.01	Grano duro	56.213	55.526	57.494	56.807	57.494	56.807	54.494	53.807	54.963	54.276	54.963	54.276
10.02	Segala	27.825	27.138	25.731	25.044	25.731	25.044	25.731	25.044	25.731	25.044	25.731	25.044
10.03	Orzo	1.813	1.126	1.813	1.126	1.813	1.126	1.813	1.126	1.813	1.126	2.313	1.626
10.04	Avena	2.938	2.251	2.938	2.251	2.938	2.251	2.938	2.251	2.938	2.251	2.938	2.251
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	2.250	1.563	2.250	1.563	2.250	1.563	2.250	1.563	2.250	1.563	2.250	1.563
ex 10.07-B	Sorgo e durra	6.206	5.519	6.206	5.519	6.206	5.519	6.206	5.519	6.706	6.019	6.706	6.019
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	55.531	50.844	55.531	50.844	55.531	50.844	55.531	50.844	55.531	50.844	55.531	50.844
11.01-B	Farina di frumento segalato	55.531	50.844	55.531	50.844	55.531	50.844	55.531	50.844	55.531	50.844	55.531	50.844
ex 11.01-C	Farina di segala	48.150	43.463	44.656	39.969	45.781	41.094	45.781	41.094	45.781	41.094	45.781	41.094
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	— di grano tenero	56.238	51.551	56.238	51.551	56.238	51.551	56.238	51.551	56.238	51.551	56.238	51.551
	— di grano duro	93.380	88.693	95.368	90.681	95.368	90.681	90.688	86.001	91.406	86.719	91.406	86.719

(2787)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 115

Corso dei cambi del 21 giugno 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,77	624,80	624,78	624,87	624,75	624,76	624,465	624,78	624,76	624,79
$ Can.	576,76	576,50	577,15	577,15	576,25	576,70	576,925	576,75	576,70	576,75
Fr. Sv.	144,19	144,18	144,20	144,24	144,21	144,21	144,245	144,20	144,21	144,21
Kr. D.	90,15	90,15	90,15	90,17	90,15	90,14	90,175	90,15	90,14	90,15
Kr. N.	87,32	87,31	87,30	87,34	87,35	87,31	87,3375	87,35	87,31	87,31
Kr. Sv.	121,06	121 —	120,98	120,97	121,15	121,06	120,94	121,07	121,06	121,05
Fol.	173,17	173,25	173,30	173,32	173,25	173,20	173,32	173,20	173,20	173,25
Fr. B.	12,58	12,59	12,5910	12,5910	12,5875	12,59	12,58875	12,58	12,59	12,59
Franco francese	127,50	127,50	127,50	127,52	127,45	127,50	127,51	127,52	127,50	127,50
Lst.	1743,66	1744,30	1744,40	1744,55	1743,75	1743,50	1744,45	1743,60	1743,50	1744,25
Din. occ.	156,14	156,11	156,10	156,14	156,10	156,13	156,14	156,15	156,13	156,16
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,21	24,21	24,15	24,20	24,21	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,77	21,77	21,75	21,785	21,88	21,78	21,7475	21,79	21,78	21,78

Media dei titoli del 21 giugno 1965

Rendita 5 % 1935	103,125
Redimibile 3,50 % 1934	98,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 giugno 1965

1 Dollaro USA	624,867
1 Dollaro canadese	577,037
1 Franco svizzero	144,242
1 Corona danese	90,172
1 Corona norvegese	87,339
1 Corona svedese	120,955
1 Fiorino olandese	173,32
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,515
1 Lira sterlina	1744,50
1 Marco germanico	156,14
1 Scellino austriaco	24,21
1 Escudo Port.	21,766

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Marsicovetere (Potenza) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Marsicovetere (Potenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Marsicovetere (Potenza) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 giugno 1965

Il Governatore: CARLI

(4317)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca G. Giacobone di C. Giacobone & C., società in accomandita per azioni, con sede in Varzi (Pavia) in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, di pari data, che dispone, in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca G. Giacobone di C. Giacobone & C., società in accomandita per azioni, con sede in Varzi (Pavia);

Dispone:

Il rag. Giuseppe Merlo è nominato commissario straordinario a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per l'amministrazione della Banca G. Giacobone di C. Giacobone & C., società in accomandita per azioni, con sede in Varzi (Pavia), ed i signori avv. Francesco Casale, rag. Ernesto Brambati e rag. Cipriano Palli sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58.

Il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo 7°, capo 2°, del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1965

Il Governatore: CARLI

(4386)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esame a sessantatre posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 25 gennaio 1965.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esame a sessantatre posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 25 gennaio 1965, avranno luogo nei giorni 9 e 10 luglio 1965, alle ore 8, in Roma, al Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

La prova scritta facoltativa di lingua tedesca, per coloro che nella domanda di partecipazione abbiano dichiarato di volerla sostenere, avrà luogo il giorno 11 luglio 1965, alle ore 8, presso il Ministero di grazia e giustizia, via Arenula.

(4387)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Cuneo, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Cuneo.

I relativi posti disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi fanno parte della dotazione prevista per i Provveditorati medesimi nella nota alla tabella « F » allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) Avere compiuto gli studi d'istruzione elementare.

B) Avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato Italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno 7 figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

6. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale; nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settem-

bre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera d) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. 3ª, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Provveditorato agli studi di Cuneo entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera B) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Cuneo.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Provveditorato agli studi di Cuneo dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Provveditorato agli studi di Cuneo.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, *gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria*, e cioè:

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente Ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali.

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Provveditorato agli studi di Cuneo dopo il termine utile nella presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 9 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a quindici righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Cuneo, nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sarà tenuta. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Provveditorato agli studi di Cuneo, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1258 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4. Figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*).

5. Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attenstazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri.

7. Decorati, feriti di guerra promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da lire 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto).

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) Documento militare, copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente e saranno destinati a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi di Cuneo.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1965
Registro n. 2, *foglio n.* 383

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al Provveditorato agli studi di Cuneo e diretta

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Cuneo, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . .; (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . ;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Cuneo;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle di posizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . .

(firma) . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione . . . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Nota: L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(1635)

Concorso per esame-colloquio a sei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale direttivo della Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, riservato ad assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme per l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349;

Considerato che alla data del 30 novembre 1964 erano disponibili sessantaquattro posti nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi (nel contingente stabilito per l'Amministrazione centrale medesima);

Considerato altresì che un decimo di detti posti, oltre alla frazione di 0,30 di posto risultante vacante al 30 novembre 1963, deve essere conferito mediante concorso riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame-colloquio a sei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

Detto concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari di insegnamenti per corsi di laurea in giurisprudenza, in lettere, in filosofia o in scienze politiche, sociali e amministrative, i quali abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, un'anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Div. 3ª, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovrano dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data e luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio, specificando in quale Università o Istituto lo abbiano conseguito ed in quale data;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni.

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università presso la quale il candidato presta servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del proprio recapito.

Art. 3.

L'esame-colloquio verterà sulle seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e del lavoro;

b) economia politica e scienza delle finanze;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

Il predetto esame avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati.

L'esame non si intende superato se i candidati non ottengano la votazione di almeno 7/10.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata da ciascun candidato nel colloquio.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore degli invalidi di guerra o per fatti di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e categorie assimilate a norma di legge, nonchè a favore degli invalidi per servizio di cui alla legge 24 febbraio 1953, n. 142.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato l'esame e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno presentare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi, Div. 3ª, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

Art. 5.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 6.

Il candidato utilmente collocato nella graduatoria generale di merito e dichiarato vincitore o che subentrasse eventualmente nella nomina al vincitore decaduto o rinunciatario, dovrà presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi, Div. 2ª, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) copia, in bollo da L. 200, dello stato di servizio in qualità di assistente universitario ordinario, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione universitaria) ed integrata dal rettore dell'Università;

2) certificato del rettore, in bollo da L. 200, attestante che il candidato ha prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni;

3) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, lettera *f*), ovvero copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 200, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti, il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, numero 1269;

4) certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione o da altre Amministrazioni, salvo che per quanto riguarda il titolo originale di studio. In quest'ultimo caso dovrà essere indicata l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, e dovrà essere esibito un certificato, in bollo da L. 200, rilasciato dall'Università presso la quale il titolo di studio è stato conseguito.

Art. 7.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di consigliere di 3ª classe e saranno destinati a prestare servizio presso uffici dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; qualora siano provvisti di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, gli competerà il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Trascorso il periodo di prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1965
Registro n. 19, *foglio n.* 40

Nota. — L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(4158)

Diario della prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a sessantacinque posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali.

La prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a sessantacinque posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 18 maggio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 dell'8 ottobre 1964, avrà luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 8 luglio 1965, alle ore 9.

(4389)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TARANTO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Taranto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1023 e n. 1024 in data 17 febbraio 1965, con i quali, rispettivamente, è stata approvata la graduatoria delle idonee nel concorso pubblico, per titoli ed esami, ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1962 e sono stati assegnati alle vincitrici i posti messi a concorso;

Preso atto della rinunzia dell'ostetrica Ranieri Dora Pia alla 3ª condotta del comune di Manduria - frazione Uggiano Montefusco - e di quella dell'ostetrica Mancino Maria alla condotta del comune di Laterza;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche dei Comuni a lato di ciascuna segnate:

1) Mancino Maria: comune di Manduria, 3ª condotta frazione Uggiano Montefusco;

2) Pacchiarotti Licia: comune di Laterza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto, e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio del medico provinciale, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Taranto, addì 3 giugno 1965

Il medico provinciale: CLERICO

(4292)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il bando di concorso n. 5384 del 10 dicembre 1963, con il quale venivano messe a concorso le condotte mediche vacanti nei comuni di Garuguso, Montalbano Jonico (2ª) e Salandra;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il decreto n. 1311 del 5 aprile 1965, con il quale veniva revocato il precedente provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura, dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le circolari del Ministero della sanità emanata in proposito;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1963, n. 2211, il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in promessa è costituita come segue:

Presidente:

Carrubba dott. Salvatore, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Toscano dott. Livio, direttore di sezione della prefettura di Matera.

Chimienti dott. Nicola, medico provinciale superiore.

De Pergola prof. dott. Elio, primario medico di ruolo dell'Ospedale civile «Di Venere» di Bari, Carbonara (2ª categoria).

Bronzini dott. Domenico, primario ostetrico di ruolo dell'Ospedale civile di Matera (2ª categoria).

Pellegrini dott. Pierangelo, medico condotto titolare del comune di Matera.

Segretario:

De Carlo dott. Raffaele, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame si svolgeranno in Matera e non potranno essere effettuate prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Matera, addì 7 giugno 1965

(4218) *Il medico provinciale*: STERRANTINO

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso a un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ragusa

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1963/1286 del 31 dicembre 1963, con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento di posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1963.

Visto il proprio decreto n. 1963/1377 del 19 settembre 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei;

Riconosciuta la regolarità degli atti di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso specificato nelle premesse:

1. Nifosì Giovanni	punti	70,617	su 100
2. Dell'Agli Giuseppe	»	68,642	»
3. Campo Giorgio	»	62,986	»
4. Conti Antonino	»	57,299	»
5. Alessandrello Salvatore	»	56,03	»
6. Turlà Bruno	»	51,34	»
7. Sparacino Emanuele	»	42,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio veterinario provinciale di Ragusa ed a quello del comune di Ragusa.

Ragusa, addì 1° giugno 1965

Il veterinario provinciale: AMATO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1963/868 del 1° giugno 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati idonei al concorso a posto di veterinario condotto vacante in provincia di Ragusa al 30 novembre 1963, bandito con decreto n. 1963/1286 del 31 dicembre 1963;
Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione del vincitore;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il concorrente Nifosì dott. Giovanni, classificato primo nella graduatoria degli idonei e dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Ragusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Ragusa e a quello del comune di Ragusa.

Ragusa, addì 1° giugno 1965

Il veterinario provinciale: AMATO

(4187)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1964, n. 487, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1963, nella provincia di Reggio Calabria;
Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto in data 6 novembre 1964, n. 2199, di questo Ufficio, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;
Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Lacava Antonino	punti	64,058
2. Bombardieri Rocco	»	60,015
3. Musitano Michele	»	57,730
4. Foti Domenico	»	57,492
5. Zoccali Antonino	»	57,082
6. Cannistrà Natale	»	55,499
7. Ciurleo Aladino	»	55,171
8. Asprea Ilario	»	53,886
9. Maio Francesco	»	53,501
10. Valenti Stefano	»	51,364
11. Carnà Pietro	»	49,685
12. Garista Salvatore	»	48,922
13. Ruolo Antonino	»	46,040
14. Lazzaro Nicola	»	45,542
15. Monteleone Giuseppe	»	43,833
16. Milazzo Agatino	»	43,712
17. Laganà Matteo	»	42,731

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 10 giugno 1965

Il veterinario provinciale: STALTARI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1754 del 10 giugno 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1963, bandito con decreto n. 487 del 16 marzo 1964;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Antonino Lacava: S. Agata del Bianco - Caraffa del Bianco - Bianco - Samo - Casignana;
2) Rocco Bombardieri: Riace - Camini;
3) Michele Musitano: Delianova - Scido - Cosoleto - Santa Cristina Aspromonte;
4) Domenico Foti: Giffone - Maropati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 10 giugno 1965

(4293) *Il veterinario provinciale*: STALTARI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 353 del 28 gennaio 1964, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione delle condotte veterinarie vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1963;
Visto il proprio decreto n. 3316 del 9 dicembre 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice come sopra costituita, nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa relativa ai dieci concorrenti risultati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei seguenti candidati idonei nel concorso di cui alla premessa:

1. Gregorio Giuseppe . . . . . punti 66,998 su 120
2. La Rosa Ignazio . . . . . . » 65,818 »
3. Genovese Carmelo . . . . . » 59,506 »
4. Picciolo Giacomo . . . . . » 56,820 »
5. Bellomo Carmelo . . . . . » 55,161 »
6. Torre Valerio . . . . . . » 49,980 »
7. Cavallaro Giuseppe . . . . . » 45,000 »
8. Lazzaro Nicola . . . . . . » 43,180 »
9. Turlà Bruno Maria . . . . . » 43,166 »
10. Ruolo Antonino . . . . . . » 43,000 »

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei comuni di Spadafora e Fiumedinisi (capi Consorzio).

Messina, addì 24 maggio 1965

Il veterinario provinciale: SORCE

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1351 del 24 maggio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso bandito con decreto n. 353 del 28 gennaio 1964;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoscritti medici veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse ed assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Gregorio Giuseppe: Fiumedinisi (Consorzio: Nizza Sicilia-Roccalumera);
2) La Rosa Ignazio: Spadafora (Consorzio: Villafranca Tirrena-Saponara-Rometta-Venetico).

Il sindaco del comune di Fiumedinisi, presidente del Consorzio veterinario (Nizza Sicilia-Roccalumera), nonchè il sindaco del comune di Spadafora, presidente del Consorzio veterinario (Villafranca Tirrena-Saponara-Rometta-Venetico), sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni di Fiumedinisi e Spadafora.

Messina, addì 24 maggio 1965

Il veterinario provinciale: SORCE

(4153)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CREMONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di una condotta veterinaria consorziale vacante nella provincia di Cremona.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 664 in data 10 marzo 1965, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di una condotta veterinaria consorziale vacante nella provincia di Cremona a. 30 novembre 1964;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso in questione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le proposte dell'Ordine dei veterinari della provincia di Cremona e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Varricchio dott. Domenico, direttore di divisione in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Cappelli dott. Amedeo, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Cremona;
Bianchini dott. Giuseppe, veterinario provinciale di Piacenza;
Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica della Facoltà di medicina veterinaria di Torino;
Seren prof. Ennio, docente in patologia speciale e clinica medica della Facoltà di medicina veterinaria di Milano;
Strada dott. Nunzio, veterinario condotto del comune di Crema.

Segretario:

Armento dott. Rocco, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Cremona, dei Comuni consorziati interessati ed all'albo di questo Ufficio.

Cremona, addì 3 giugno 1965

Il veterinario provinciale: BENAZZI

(4152)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.